FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Sommario

Art. 1 (Regime di gestione) 2
Art. 2 (Soggetti beneficiari) 3
Art. 3 (Settori ammissibili) 3
Art. 4 (Richieste di ammissione a controgaranzia e cogaranzia del Fondo) 4
Art. 5 (Documentazione relativa ai garanti) 4
Art. 6 (Istruttoria delle richieste di ammissione) 5
Art. 7 (Limite di intervento del Fondo) 5
Art. 8 (Variazioni e controlli) 5
Art. 9 (Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni) 6
Art. 10 (Attivazione della controgaranzia da parte del garante) 6
Art. 11 (Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori) 7
Art. 12 (Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori) 7
Art. 13 (Recupero del credito) 8

Il presente Regolamento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativi, le **Direttive di Attuazione del Fondo di cogaranzia e controgaranzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010.

Art. 1 (Regime di gestione)

1. In fase di prima applicazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo le garanzie, rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti, nuovi finanziamenti e investimenti (di cui alle lettere, rispettivamente, l) ed m) dell'art. 3) delle Direttive di Attuazione, fino ad un importo massimo di euro 1.500.000,00 per singola PMI, secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006).

2. Sono ammissibili alla cogaranzia e alla controgaranzia del Fondo anche i finanziamenti e rifinanziamenti che prevedano un piano di ammortamento di durata superiore a 144 mesi, ma in tal caso può essere concessa una cogaranzia o una controgaranzia di durata non superiore allo stesso limite.

3. Fino alla emanazione delle circolari previste dall'articolo 7 delle direttive, la misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita come segue:

- Per la controgaranzia in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun rifinanziamento, nuovo finanziamento o investimento;
- Per la cogaranzia in misura non superiore all'80% dell'ammontare della garanzia concessa dal garante. L'importo complessivo garantito non deve comunque eccedere il limite dell'80% del finanziamento stesso.

In entrambi i casi, la misura è elevata fino al massimo previsto dall'articolo 7 delle direttive per le operazioni finanziarie (comprese le operazioni di locazione finanziaria), di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive.

4. A partire dal 1 gennaio 2011, il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato, salvo proroghe delle autorizzazioni comunitarie alla flessibilità, solo per investimenti coerenti con la strategia del P.O. FESR 2007-2013 anche secondo regimi di garanzia statale il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato in base ai premi esenti di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008. In tal caso il differenziale tra il premio calcolato ai sensi dell'art. 4, punto b) delle direttive e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE). 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto gestore.

5. Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, le garanzie del Fondo possono essere rilasciate solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del

capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto gestore.

6. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, è stabilita a carico del Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

7. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
- siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane;
- non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dal regolamento "de minimis" sopra richiamato.

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante e l'istituto finanziatore ritengono sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

3. La controgaranzia e la cogaranzia possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

Art. 3 (Settori ammissibili)

1. Sono ammissibili tutti i settori di attività, con le seguenti esclusioni:

a. imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d. aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e. aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g. operazioni destinate all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Art. 4 (Richieste di ammissione a controgaranzia e cogaranzia del Fondo)

1. Le richieste di ammissione sono relative a:
- controgaranzie per garanzie concesse dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione;
- cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing alla data di richiesta di ammissione.

2. Le richieste di ammissione devono:

a. essere inoltrate a Sfirs e redatte sul modello di richiesta (modello 1) approvato dalla Amministrazione regionale, disponibile sul sito www.sfirs.it;
b. essere sottoscritte con timbro e firma autografa sia dal garante che dall'istituto finanziatore, che assumono la responsabilità dei dati e delle informazioni riportati sul modulo di richiesta di ammissione.
c. Essere corredate dei seguenti elementi:
 - certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della PMI beneficiaria finale, redatta secondo il facsimile (modello 4) approvato dalla Amministrazione regionale;
 - documenti di cui all'elenco compreso nel modulo di richiesta (modello 1);

3. Non possono essere istruite le richieste pervenute a Sfirs:
- non conformi al modello di richiesta;
- non sottoscritte con timbro e firma autografa, sia dal garante che dall'istituto finanziatore;
- con corredo documentale incompleto rispetto all'elenco in calce al modulo di domanda o non correttamente compilato rispetto ai modelli approvati dalla Amministrazione regionale.

Art. 5 (Documentazione relativa ai garanti)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla controgaranzia, i garanti devono inviare a Sfirs:

a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
b. copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
c. informazioni sul *garante* redatte sul modulo approvato dalla Amministrazione regionale (modello 2) o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
d. copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie;
e. elenco delle convenzioni sottoscritte dal *garante* con i soggetti finanziatori e relative condizioni;

2. La documentazione di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere nuovamente inviata a Sfirs ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera e) deve

essere nuovamente trasmessa a Sfirs nel caso di intervenute modifiche al testo delle convenzioni già trasmesse all'atto della presentazione della prima richiesta di ammissione alla controgaranzia.

3. La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini della ammissibilità all'intervento del Fondo, che i garanti e i soggetti finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

Art. 6 (Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite in ordine di presentazione e approvate con delibera di Sfirs entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora Sfirs nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di Sfirs decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono automaticamente respinte da Sfirs qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non pervengano a Sfirs entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Sfirs comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai garanti, ai soggetti finanziatori e all'impresa beneficiaria finale l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla propria delibera.

3. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

4. I garanti e i soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a Sfirs eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

Art. 7 (Limite di intervento del Fondo)

1. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai garanti o ai soggetti finanziatori sono deliberate da Sfirs esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla controgaranzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

2. Il Fondo di cogaranzia e controgaranzia costituisce un capitale separato all'interno della Sfirs, con gestione contabile distinta per le con due linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:
- linea PO FESR 2007 – 2013 con una dotazione iniziale di euro 233.199.999,99;
- linea Commercio con una dotazione iniziale di euro 5.000.000.

3. La Sfirs informa tempestivamente l'Amministrazione regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.sfirs.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese dei garanti, la Sfirs restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Sardegna comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 (Variazioni e controlli)

1. Ai fini della conferma della controgaranzia o della cogaranzia, i garanti e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di Sfirs in caso di modificazioni intervenute:

a. nell'assetto proprietario delle PMI;
b. nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

2. Sfirs effettua su mandato della Regione Sardegna le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. La Regione Sardegna può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti e le PMI.

3. In caso le controgaranzie del Fondo risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti e le PMI.

Art. 9 (Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni)

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle PMI entro sei mesi dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia o alla cogaranzia del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

2. Entro i sei mesi successivi all'erogazione a saldo, i garanti o i soggetti finanziatori devono trasmettere a Sfirs una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. In caso di leasing, i garanti o i soggetti locatori devono trasmettere a Sfirs dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di Sfirs , soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

3. La controgaranzia o la cogaranzia hanno effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene. La controgaranzia o la cogaranzia sono prive di efficacia nei casi in cui i garanti o i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Art. 10 (Attivazione della controgaranzia da parte del garante)

1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, alla Sfirs e al garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca alla Sfirs e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI inadempiente alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire a Sfirs entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

a. della delibera di concessione della garanzia alla PMI inadempiente;
b. della delibera di concessione del finanziamento o rifinanziamento;

c. del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
d. del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
e. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato dal garante;
 - le date degli avvenuti versamenti;
f. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI al garante a fronte della garanzia da esso rilasciata.

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti e dai soggetti finanziatori nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 3.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, Sfirs liquida la somma dovuta al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 11 (Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori)

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nella delibera di Sfirs in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita all'art. 9, comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dal *garante* inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del garante.
b. copia della delibera di concessione del finanziamento o rifinanziamento;
c. copia del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
d. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
e. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

3. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla *PMI* riportati nel modulo di richiesta della *controgaranzia* sottoscritto dal *garante* e dal soggetto finanziatore.

4. La Sfirs, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 3 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 12 (Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori)

1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per

conoscenza, alla Sfirs e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca alla Sfirs e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI inadempiente alternativamente di:

d. diffida di pagamento;
e. decreto ingiuntivo;
f. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della impresa beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nella delibera di Sfirs in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire alla Sfirs entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1;

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle impresa beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;
b. copia della delibera di concessione del finanziamento o rifinanziamento;
c. copia del contratto di finanziamento/ rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
d. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
e. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal garante e dal soggetto finanziatore.

8. La Sfirs, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 4 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

Art. 13 (Recupero del credito)

1. A seguito della attivazione della Controgaranzia o della Garanzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 delle Direttive di Attuazione e degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, la Sfirs acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 14 delle Direttive di Attuazione.

2. Le attività di accertamento del credito regionale e di liquidazione delle somme dovute al Fondo è posta in capo a Sfirs.

3. L'attività di recupero del credito è curata dall'istituto finanziatore, che opererà anche per conto dei garanti (Confidi e Fondo).

4. Il soggetto finanziatore dovrà sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione pro quota al Fondo delle somme recuperate, al netto delle spese legali documentate. Il versamento dovrà avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del recupero.

5. Il soggetto finanziatore dovrà impegnarsi all'invio semestrale di una relazione sullo stato delle procedure legali in corso e della relativa documentazione.